

FAQ – UTILIZZO DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

1 – cosa acquistare

Quali tipologie di beni sono acquistabili con il contributo ricevuto ai sensi del DM 272?

Il decreto legge 201 intende sostenere esclusivamente la filiera dell'editoria libraria, anche digitale.

L'articolo 7 del D.M. 272/2025 *“Utilizzo del contributo e controlli”* prevede pertanto, al comma 1, che *“il contributo erogato deve essere integralmente utilizzato per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. I libri acquistati in formato digitale dovranno essere necessariamente forniti di specifiche licenze che ne consentano il servizio di prestito nelle biblioteche”*.

Nella definizione di “libri” sono peraltro includibili audiolibri, libri-gioco ed ebook, ma non gli abbonamenti a riviste o periodici, nonché i canoni di accesso o di abbonamento a siti online, mentre vi possono essere ricomprese le monografie facenti parte di periodici o continuazioni, purché munite di codice ISBN.

Non sono previsti inoltre gli acquisti di voucher o di beni diversi dai libri, sia di natura documentaria (carte o mappe, stampe, incisioni, autografi, ecc.) che di altra natura (beni sonori, audiovisivi, artistici o storici, scaffalature, software per catalogazione, strumenti informatici ecc.).

Le forniture di libri, inoltre, devono essere organicamente orientate all'acquisizione della produzione editoriale nazionale, in attuazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 201, mirante a sostenere la filiera dell'editoria libraria italiana.

Si ricorda da ultimo che il contributo statale è di supporto alla filiera editoriale, e integra, ma non vuole sostituire, le risorse che ciascun Ente autonomamente dedica agli acquisti per l'arricchimento delle raccolte librerie. Pertanto l'acquisto di tipologie di beni escluse dal presente contributo rimane a carico degli Enti.

Con l'importo del contributo è possibile acquistare dalle librerie dei voucher da tramutare successivamente in libri?

Il contributo intende sostenere l'intera filiera del libro (editori, distributori, librerie) anche in termini di tempestività di utilizzo e di capacità di verifica del corretto utilizzo delle risorse (in particolare per la “editoria di prossimità”), pertanto l'acquisto di voucher non risponde alle finalità del decreto e della norma istitutiva del fondo da cui esso deriva.

Il compito delle biblioteche che beneficiano del contributo è predisporre per tempo una selezione del materiale bibliografico d'interesse e documentarne correttamente il relativo acquisto mediante idonea fatturazione.

E' possibile acquistare più copie di uno stesso titolo, donare i libri acquistati o trasferirli ad altri soggetti giuridici?

Il DM intende sostenere la filiera dell'editoria libraria e le librerie, ma anche, nell'ottica indicata dal Decreto legge 201 del 2024, le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale.

Le forniture poste in essere sulla base del contributo ricevuto sono finalizzate pertanto all'incremento del catalogo e quindi alla disponibilità durevole dei titoli acquisiti per la comunità di riferimento, per il tramite dei servizi di biblioteca.

L'acquisto di più copie di uno stesso titolo, in via meramente orientativa non oltre le tre-quattro unità per titolo, è in linea di massima possibile nella misura in cui è funzionale all'effettuazione dei servizi bibliotecari o di progetti di promozione della lettura realizzati in biblioteca; il numero indicato è superabile nel caso di sistemi territoriali composti da numerose biblioteche.

Cosa si prevede in merito all'acquisto di libri in formato digitale?	Il DM non incentiva in modo particolare l'acquisto di libri in formato digitale ma lo prevede. L'eventuale acquisto di tale tipologia di pubblicazioni rientra, se effettuato presso rivenditori diversi dalle librerie del territorio, nel 10% acquistabile fuori dei vincoli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM, eventualmente elevabile al 30% nel caso di biblioteche che hanno autocertificato in domanda una specializzazione per tipologia di fondi o per materia. Beninteso, i libri acquistati in formato digitale devono essere necessariamente forniti di specifiche licenze che ne consentano il servizio di prestito nelle biblioteche. Si ritiene ammissibile l'acquisto di audiolibri e libri interattivi, mentre non è possibile utilizzare il contributo per il pagamento di <u>canoni</u> di accesso o di abbonamento a siti online, <u>anche se finalizzati alla fruizione di libri digitali</u>.
Come è definibile il concetto di editoria di prossimità?	L'obbligo di acquisto di prodotti dell'editoria di prossimità, limitato al 10% della quota di beneficio ricevuta, intende <u>esaltare la diversità culturale e dare spazio e visibilità alle voci locali emergenti, espressione delle comunità territoriali</u>. Nel DM si fa riferimento ai libri di autori locali o che trattino temi di interesse per la comunità geografica di riferimento della biblioteca, pubblicati da piccole e medie imprese editoriali. I prodotti della grande editoria, quale che ne sia l'argomento o l'autore, rientrano quindi nella quota maggioritaria, che non può superare il 90% del contributo ricevuto, salvo che per le biblioteche specificamente esenti dall'obbligo (biblioteche specializzate, ovvero titolari di deposito legale regionale, o prive di sezioni di storia e cultura locale). Si precisa che la valutazione dell'interesse della comunità geografica di riferimento è un processo eminentemente tecnico e culturale, in cui può legittimamente entrare in gioco, oltre all'appartenenza dell'autore alla comunità, l'interesse del pubblico di riferimento per temi specifici che connotano la comunità stessa, pur in assenza di uno specifico riferimento territoriale nelle singole pubblicazioni acquistate. A mero titolo esemplificativo, si ritiene ammissibile l'acquisto di libri, editi eventualmente in altre regioni, che abbiano come soggetto la montagna e l'escursionismo in montagna, per una comunità in cui è pratica culturale e tradizionale l'escursionismo; oppure di libri su una produzione industriale o artigianale tipica di un territorio, anche laddove il testo prescelto contenga riferimenti ad aree affini ma diverse dallo specifico contesto geografico della biblioteca.
Quali biblioteche sono esentate dall'obbligo di acquisto di prodotti dell'editoria di prossimità ai sensi del DM?	L'obbligo di acquisto di prodotti dell'editoria di prossimità intende esaltare la diversità culturale e dare spazio e visibilità alle voci locali emergenti, espressione delle comunità territoriali. Tuttavia il suddetto obbligo non si applica: - alle biblioteche che abbiano dichiarato in domanda una forte specializzazione delle rispettive collezioni, derivante anche da una specifica vocazione tematica o dalle caratteristiche tipologiche dei fondi posseduti, - alle biblioteche titolari del deposito legale regionale che già ricevono i prodotti degli editori della provincia o della regione, - alle biblioteche le cui collezioni non prevedano sezioni di storia e cultura locale. Tali caratteristiche sono state attestate in domanda con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2 – quanto spendere (ed eventuali obblighi di restituzione)

Il beneficiario del contributo è tenuto ad utilizzare l'intero importo ricevuto?	L'importo ricevuto da ciascun beneficiario deve essere interamente speso per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. Lo sconto eventualmente effettuato dalle librerie sul prezzo di copertina dei libri non giustifica l'utilizzo parziale di quanto erogato. Nel caso tuttavia di un <u>utilizzo parziale</u>, da accertarsi anche su iniziativa dell'amministrazione erogante, ma comunque non prima della scadenza del termine di 120 giorni che decorre dal ricevimento della seconda tranches di contributo, l'amministrazione può disporre, in contraddittorio con l'Ente beneficiario, il recupero di quanto non utilizzato, nelle modalità che saranno definite con successivi comunicati pubblicati sul sito web della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. La verifica del corretto utilizzo non viene fatta sull'importo degli ordini di acquisto, bensì sulla base dell'importo effettivamente fatturato per ciascuna Biblioteca come sommatoria degli importi delle fatture caricate a sistema. Non è posto alcun limite al numero di fatture presentabili in rendicontazione, restando invece fermo il numero minimo di 3 stabilito dall'articolo 7 comma 2 lettera a) del Decreto ministeriale.
Come si deve interpretare l'articolo 7 comma 9 del DM (mancato utilizzo o accertate irregolarità) che consente alla Direzione generale Biblioteche di disporre la revoca totale del contributo assegnato?	Fermo restando che il supporto documentale della rendicontazione sono esclusivamente le fatture presentate dalle librerie, alcuni casi tipici di infrazione suscettibili di sanzione sono: a) mancata rendicontazione entro i termini fissati o prorogati (nessuna fattura caricata nell'applicativo); b) acquisto effettuato per oltre il 10% (o 30% per le biblioteche specializzate) fuori provincia, senza adeguata motivazione; c) acquisto effettuato per oltre il 10% (o 30% per le biblioteche specializzate) presso rivendite non dotate dei codici Ateco primari indicati nel DM (47.61 [libri nuovi] o 47.79.1 [libri usati]); d) acquisto di beni diversi dai librari; e) irregolarità di tipo amministrativo. Le infrazioni sono accertate in interlocuzione con gli Enti rendicontanti, anche con lo strumento del soccorso istruttorio.
Il contributo statale per l'acquisto di libri è compatibile con altri tipi di contributo ricevuti dalle biblioteche?	Il contributo di cui al DM 272/2025 è <u>compatibile con ogni altro contributo</u> eventualmente ricevuto dalle stesse biblioteche o dagli stessi Enti cui esse afferiscono sulla base di altre normative o procedimenti, sia di competenza del Ministero della cultura che di altri soggetti, comprese le Regioni e gli enti territoriali. Ciascun contributo, naturalmente, va rendicontato al soggetto erogante nei termini da questi prescritti.

3 – dove acquistare

Quale criterio va utilizzato per l'individuazione delle librerie presso le quali effettuare gli acquisti?	La finalità principale del D.M. n. 272/2025 è offrire una misura di sostegno immediato al mercato del libro, favorendo una più stretta collaborazione territoriale tra biblioteche e librerie. Nel rispetto di tale finalità il criterio da utilizzare per l'individuazione delle librerie è quello della prossimità territoriale come espressamente previsto dal DM all'articolo 2 comma 5. Pertanto nel rispetto dello spirito del decreto non si può prescindere dal criterio della territorialità anche in presenza di gare eventualmente ispirate al criterio del prezzo più basso, che l'amministrazione erogante comunque non prescrive né raccomanda. Tutto quanto sopra specificato si riferisce beninteso all'individuazione del punto
---	---

	vendita fisico rispondente ai requisiti previsti dal Decreto ministeriale, mentre <u>non è rilevante la sede legale del soggetto fatturante</u>, che può essere anche a distanza dal luogo fisico di approvvigionamento. Va prestata attenzione alla principale previsione del decreto ministeriale: i codici Ateco relativi a libri nuovi e libri usati devono essere quelli <u>principali del punto vendita</u>. I punti vendita con gli stessi codici Ateco secondari possono essere interpellati solo entro il 10% (o il 30% per le biblioteche specializzate) di contributo esente dal vincolo suddetto.
Come si può ovviare all'assenza nel territorio provinciale (o entro i 50 km di distanza) di almeno 3 punti vendita aventi uno dei codici Ateco principali richiesti dal Decreto ministeriale?	L'eventuale, e in linea di principio, remota possibilità che in una provincia (o entro i 50 km di distanza dalla biblioteca) non esistano almeno tre punti vendita di libri aventi uno dei codici Ateco principali richiesti dal Decreto ministeriale (libri nuovi o libri usati) deve essere formalmente accertata con tutti i mezzi tecnologici possibili, ad esempio attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione o il Registro Imprese di Infocamere, e dichiarata nella determina di acquisto. In tal caso appare ammissibile il superamento del limite dei 50 km di distanza massima della biblioteca dalla eventuale libreria individuata nel territorio della provincia limitrofa.
Dove si può utilizzare la quota massima di contributo non soggetta a vincoli di acquisto come indicati dal DM 272, articolo 7, comma 2 lettera b)?	Il comma indicato riporta la possibilità di fare acquisti: <i>b) per un massimo del 10% dell'importo assegnato, al di fuori dei vincoli di cui al punto precedente. La percentuale di acquisti non vincolati al principio della territorialità di cui alla lettera precedente può essere elevata al 20% per gli acquisti effettuati presso librerie dichiarate "storiche" ai sensi della normativa vigente, nonché per acquisti effettuati presso le librerie di qualità correntemente iscritte all'omonimo albo tenuto dalla Direzione generale.</i> Le biblioteche specializzate inoltre hanno facoltà di elevare al 30% l'importo non soggetto al vincolo di acquisto presso librerie di prossimità. In base al decreto ministeriale, l'importo non soggetto a vincoli può quindi essere utilizzato per l'acquisto di libri, anche digitali: - presso esercizi <u>privi di codice Ateco primario 47.61 o 47.79.1</u>, quindi ad esempio cartolibrerie, editori e istituti o associazioni culturali; - presso <u>esercizi ubicati fuori provincia, anche oltre i 50 km</u>; - su <u>siti online</u>, autonomamente scelti dall'Ente. Permane comunque l'obbligo di acquisto delle <u>tipologie di beni</u> cui viene dedicata una apposita risposta. L'Ente beneficiario può in ogni caso acquistare <u>anche il 100% del contributo</u> presso le librerie di prossimità indicate dal Decreto ministeriale.

4 – come acquistare

L'amministrazione erogante prevede particolari procedure o formalità di acquisizione?	Ciascun Ente beneficiario adotterà per le acquisizioni gli atti previsti dai propri ordinamenti, nel rispetto delle norme vigenti. <u>Non è richiesta l'acquisizione di un CUP</u>, ma <u>si raccomanda</u> il ricorso allo strumento del Mercato elettronico della pubblica amministrazione laddove prescritto per i soggetti procedenti. Si rimanda pertanto, in termini generali di applicabilità, al codice degli appalti e alla legge 27 luglio 2011, n. 128, "Nuova disciplina del prezzo dei libri". Come ulteriore <u>raccomandazione</u>, gli Enti sono invitati a non aggiudicare le forniture sulla base del prezzo più basso, in quanto riduttivo del sostegno che il DM intende apportare al segmento delle librerie all'interno della filiera dell'editoria libraria.
--	--

Quante fatture si devono acquisire per essere in regola con la rendicontazione?	Per ciascuna biblioteca ricevente il contributo dovranno essere caricate nell'applicativo <u>almeno tre fatture emesse da tre diverse librerie</u>, in applicazione della normativa di riferimento (DM 272) che prevede che l'acquisto deve essere effettuato "[...] per il 90% dell'importo assegnato, presso almeno tre punti vendita fisici, in possesso di codice ATECO primario 47.61 [libri nuovi] o 47.79.1 [libri usati], aventi ubicazione nella provincia o città metropolitana in cui ha sede la biblioteca, ovvero in provincia limitrofa purché nel raggio di 50 chilometri dalla biblioteca stessa [...]". Il Decreto ministeriale non vieta che una stessa libreria <u>possa presentare più fatture</u>, sia sulla base di consegne frazionate dei libri presenti in uno stesso ordine che di più ordini effettuati dal committente, che ovviamente dovrà saldare ciascuna fattura entro i termini generali previsti per il pagamento delle fatture commerciali. Nel caso che una libreria emetta più fatture riferite al presente contributo, crescerà corrispondentemente il numero di fatture da caricare a sistema, in modo che l'amministrazione erogante possa verificare sia l'importo totale effettivamente speso per acquisto di libri che il numero di esercizi fisici presso i quali è stato effettuato l'approvvigionamento.
Gli impegni di spesa devono essere adottati nel 2025 per la quota proveniente dal bilancio statale 2025?	L'amministrazione erogante non pone alcun vincolo temporale all'adozione degli atti di impegno da parte degli Enti beneficiari. La procedura di impegno e acquisto può anche <u>svolgersi interamente nell'anno 2026</u>, nel rispetto dei termini generali fissati per la rendicontazione. Viceversa, qualora l'amministrazione ricevente disponga i relativi atti di riconoscimento delle somme in entrata in anticipo rispetto alla data di erogazione della seconda tranche, prevista approssimativamente per il mese di febbraio 2026, è possibile <u>rendicontare l'intero contributo assegnato anche prima della ricezione del saldo</u>.
Quali documenti sono richiesti ai fini di una regolare rendicontazione delle spese?	Nella sezione dedicata alla rendicontazione dell'applicativo informatico, già utilizzato per la presentazione delle istanze, l'utente registrato inserirà le seguenti informazioni: - denominazione della libreria fornitrice, corredata da coordinate geografiche, codice fiscale e Ateco; - data e importo della fattura; - attestazione, per ciascuna fattura, dell'ammontare della spesa relativo ad eventuali acquisti di prodotti dell'editoria di prossimità, ossia libri di autori locali o trattanti tematiche di interesse per la comunità geografica di riferimento della biblioteca, pubblicati da piccole e medie imprese editoriali, come da articolo 7 comma 4 del decreto ministeriale; - un file PDF contenente la fattura (con o senza l'elenco dei titoli acquistati) ed eventuali ulteriori documenti, ad esempio <u>il documento di trasporto se dalla fattura non si evince quale sia il punto vendita fisico di prossimità, in particolare se il soggetto emettitore della fattura è ubicato in un luogo distante da quello che effettivamente effettua la fornitura;</u> - un campo da spuntare nell'eventualità che il punto vendita prescelto sia una libreria storica dichiarata dalle soprintendenze storico-artistiche ovvero una libreria di qualità (https://biblioteche.cultura.gov.it/it/Attivita/Albo-librerie-di-qualita/).

Quali sono i termini per la presentazione del rendiconto?	Il decreto ministeriale concede 120 giorni di tempo tra la riscossione del contributo e la rendicontazione del suo utilizzo con il caricamento delle fatture. Poiché l'erogazione del contributo viene effettuata in due tranches, in quanto il finanziamento è disposto sugli esercizi 2025 e 2026, il termine ultimo ai fini dell'accertamento del completo utilizzo del contributo stesso si calcola in 120 giorni a decorrere dalla effettiva ricezione della seconda tranche. Il termine per la rendicontazione della prima tranche è fissato al 30 aprile 2026, mentre per la rendicontazione della seconda tranche, ovvero per il completamento dell'intera rendicontazione, nei casi in cui ricorrano circostanze giustificative del differimento dei termini, è fissato al 30 giugno 2026.
C'è la possibilità di rinviare i termini di rendicontazione?	L'Ente beneficiario, qualora sia impossibilitato ad utilizzare il contributo nei termini previsti in via generale, può <u>documentare la circostanza oggettiva che giustifica il differimento dei termini di rendicontazione</u>, inviando una mail avente per oggetto "Dichiarazione di differimento dei termini di utilizzo del contributo dello Stato", + numero di domanda della specifica biblioteca, alla casella di posta ordinaria dedicata contributoacquistolibri@cultura.gov.it. Alla suddetta mail deve essere allegata dichiarazione firmata digitalmente, anche utilizzando il modello che sarà messo a disposizione nel 2026 sul sito della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, in cui vengano fornite dall'Ente almeno le seguenti notizie sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: • la data giuridica in cui il contributo stesso è divenuto per l'Ente legittimamente utilizzabile (con indicazione della variazione di bilancio, dell'autorizzazione all'impiego dell'avanzo, o altro fatto pertinente); • numero e data della determina d'impegno o atto equivalente di affidamento; • dichiarazione di intenti riguardo al pagamento - da effettuarsi in ogni caso entro il termine ordinario di 30 giorni previsto dalla legge - delle eventuali fatture accompagnatorie emesse dai fornitori, anche eventualmente a parziale compimento della fornitura loro assegnata, secondo stati di avanzamento concordati con i medesimi; Inoltre, qualora ricorra il caso, devono essere dichiarate l'acquisizione e la conservazione agli atti delle richieste, sottoscritte dai fornitori individuati, di differimento dei termini di consegna alla Biblioteca del materiale bibliografico richiesto, per cause sopraggiunte. La dichiarazione di proroga è rinnovabile dall'Ente entro il 30 giugno 2026, per un ulteriore trimestre, ove permangano le motivazioni sopra indicate di ritardi segnalati dai fornitori.
L'Ente territoriale è soggetto anche alla rendicontazione prevista dal decreto legislativo 267/2000?	Il Decreto ministeriale stabilisce all'articolo 7 che per gli enti territoriali, l'esatta rendicontazione <u>costituisce adempimento dell'obbligo di rendiconto dei contributi straordinari</u> ex articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>". Pertanto <u>nessuna altra rendicontazione dovrà essere presentata</u> del contributo ricevuto.